

TORNATA DEL 15 MARZO 1849

- 12 -

PRESIDENZA DEL BARONE MANNO PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Comunicazione d'una lettera del prefetto del reale palazzo di partecipazione della morte della regina vedova Maria Cristina — Congedo al senatore Dalla Valle — Relazione del senatore Giacinto di Collegno sul progetto di legge per la mobilitazione della guardia nazionale — Discussione ed adozione — Presentazione del progetto di legge fatta dal guardasigilli per sospensione di termini giuridici ed altre facilitazioni a favore dei militari durante la guerra.*

La seduta è aperta alle ore 1 e 1/4 pomeridiane.
Il processo verbale è letto ed approvato.

ANNUNZIO DELLA MORTE DELLA REGINA VEDOVA MARIA CRISTINA.

IL PRESIDENTE. Debbo dare comunicazione di una lettera del prefetto del reale palazzo, portante l'ordine di lutto per la morte della regina vedova Maria Cristina di Borbone. Il signor senatore segretario ne darà lettura.

CIBBARIO, segretario, dà lettura della lettera.

IL PRESIDENTE. Risponderò al prefetto del reale palazzo che credo rendermi interprete dei sentimenti del Senato, manifestandogli il dolore con cui questo ha udito l'infausta novella della morte di una regina così pia, così religiosa, la quale con le sue beneficenze rappresentava degnamente quel posto che la Provvidenza in questi tempi aveva dato.

CONGEDO AL SENATORE DALLA VALLE.

IL PRESIDENTE. Ora debbo anche presentare al Senato una dimanda di congedo per parte del senatore Dalla Valle.

(Letta la lettera di dimanda, il congedo viene accordato.)

RELAZIONE, DISCUSSIONE E ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA MOBILIZZAZIONE DI UNA PARTE DELLA GUARDIA NAZIONALE.

IL PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la relazione e la discussione del progetto di legge per l'immediata mobilitazione d'una parte della guardia nazionale, progetto già adottato dalla Camera dei deputati nella tornata del 7 marzo corrente.

La parola è al signor relatore senatore Giacinto di Collegno.

COLLEGNO GIACINTO, relatore. Signori, quando nello scorso agosto il nostro esercito, sopraffatto momentaneamente dal numero degli avversari, dovette ripassare il Ticino, il Governo, onde provvedere alla difesa dello Stato, ordinò la formazione di 66 battaglioni delle milizie comunali, dietro le norme stabilite dalla legge del 4 marzo 1848.

Ora, al momento di riprendere le ostilità, il Governo ha creduto doversi mettere in grado di poter impiegare al di là delle antiche frontiere dello Stato tutte le forze dell'esercito stanziato, e affidare perciò la difesa dell'interno ai battaglioni di milizia già ordinati; ma non volendo aggravare lo Stato di spese non indispensabili, il Governo ha giudicato miglior partito il ridurre la mobilitazione immediata dei corpi distaccati a ventotto battaglioni di 480 uomini ciascuno, e vi presentava un progetto di legge apposito.

La Commissione incaricata dell'esame di quel progetto, associandosi alle viste espresse dal signor ministro degli interni nella relazione che accompagnava quel progetto, ha creduto dovervi proporre di adottarne l'insieme: se non che vari dei vostri uffizi avendo trovato che l'articolo terzo sembrava lasciare troppo arbitrio al Governo, accordandogli la facoltà di interpretare in modo obbligatorio le disposizioni legislative anteriori, la Commissione ha invitato il predetto ministro a recarsi nel proprio seno, e, sentito da lui che codeste facoltà straordinarie s'intendono limitate semplicemente a questa prima formazione de' corpi distaccati, essa vi propone di modificare quell'articolo nel modo seguente:

« Art. 3. È data facoltà al Governo di provvedere con semplice decreto reale all'esecuzione della presente legge, interpretando ove d'uopo, per quest'oggetto, in modo obbligatorio le disposizioni delle leggi 4 marzo e 1° agosto 1848, e ordinando anche le classificazioni di lista nei battaglioni, in modo principalmente che gli ultimi militi a partire sieno gli ammogliati. »

Un altro cambiamento si è riconosciuto indispensabile nell'art. 4.

La legge 4 marzo 1848 ha creato per le milizie comunali varie autorità amministrative e disciplinarie, sotto i nomi quasi equivalenti di *Consiglio di ricognizione*, *Comitato di revisione*, *Consiglio di revisione*. Ora le decisioni sopra la formazione de' corpi distaccati appartengono, dietro quella legge, non solo al Comitato di revisione, ma anche e principalmente al Consiglio di revisione, di cui specialmente si parla agli articoli 153 e seguenti di quella legge, onde il ricorso in cassazione, che si vuole accordare ai militi chiamati alla mobilitazione, dovrà aver luogo contro le decisioni di quel Consiglio.

L'articolo 4 vuole dunque essere modificato nel modo seguente:

« Art. 4. Contro le sentenze definitive dei Comitati di revisione e contro quelle dei Consigli di revisione, di cui parlasi

negli articoli 155 e seguenti della suddetta legge 4 marzo 1848, si avrà ricorso al magistrato di cassazione nel modo e nella forma indicata nell'art. 169 della medesima.»

IL PRESIDENTE. Avrò l'onore di leggere il complesso della legge per quindi aprire la discussione sul progetto generale della medesima. (V. Doc., pag. 75.)

COLLEGO LUIGI. Domando la parola.

IL PRESIDENTE. Il senatore Luigi di Collegno ha facoltà di parlare.

COLLEGO LUIGI. Non v'è chi non riconosca l'efficacia somma dell'aiuto che l'istituzione della guardia nazionale reca al mantenimento dell'ordine pubblico, per cui è dovuta distinta lode e sincera gratitudine a questa benemerita milizia, il cui servizio non lascia d'esser oneroso a quelli che son chiamati a prestarlo. Carico assai più grave ridonda poi alle famiglie per la mobilitazione della guardia che le priva di assistenza, se non necessaria per tutte, utile certamente sempre e vantaggiosa. Per conciliare la gravezza di questa misura con que' maggiori riguardi che si possono praticare, fu nella legge 4 marzo 1848 introdotta la distinzione di varie categorie secondo le condizioni famigliari dei chiamati nella guardia mobile, e questa distinzione è fondata sul principio medesimo che regola nella leva militare il collocamento in fin di lista. Qualunque dubbio che potesse insorgere, mediante il progetto di legge che vi è sottomesso sulla conservazione di quelle categorie, recherebbe perciò grave perturbazione nelle famiglie dei militi, le quali da oltre un anno si tenevano sicure de' vantaggi concessi dalla legge 4 marzo alle speciali loro condizioni, quale perturbazione è da evitare più che mai nelle presenti circostanze.

Io mi riservo pertanto di proporre nella discussione de' singoli articoli quelli emendamenti che mi sembrano più appropriati a garantire la distinzione delle categorie in discorso.

IL PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola, si terrà per chiusa la discussione generale.

(Legge l'articolo 1°.)

(Approvato.)

Ora darò lettura dell'articolo 2°.

(Legge l'articolo.)

COLLEGO LUIGI. Questa disposizione mira, a mio credere, ad abbreviare le operazioni della designazione dei militi da mobilitare con far servir di base il lavoro già fatto per la formazione dei battaglioni di 600 uomini, a vece di aver a formare nuove scelte sul numero totale degl'iscritti sul controllo del servizio ordinario e sul controllo del servizio di riserva; io convengo sull'opportunità di questa disposizione suggerita dall'urgenza. Ma osservo che nella prima formazione dei battaglioni di 600 uomini già si dovettero seguire le norme delle diverse categorie dei celibi, dei vedovi, degli ammogliati. Aggiungendo ora, come proporrei, un cenno degli articoli di legge del 4 marzo, che trattano di queste categorie, vi troverei il doppio vantaggio di cautelele meglio l'osservanza per que' luoghi in cui il primo lavoro non fosse compiuto ancora, e di dare a tutte le famiglie una guarentigia che colla presente legge nulla viene innovato in ordine a quelle categorie. Questa guarentigia esplicita mi pare poi tanto più opportuna, dacchè nell'articolo 5 del progetto che si discute si parla d'interpretazione in modo obbligatorio delle disposizioni delle due leggi 4 marzo e 1° agosto, nel che taluno potrebbe temere si avessero a comprendere variazioni in ordine a quelle categorie.

Io propongo pertanto il seguente emendamento all'art. 2°, inciso a):

« Ciascun battaglione di guardia mobile sulla totale sua

forza di 600 militi iscritti giusta la categoria indicata negli articoli 128, 150, 155 della legge del 4 marzo 1848, fornirà per ora, mediante estrazione a sorte, 240 uomini. »

IL PRESIDENTE. Domanderò in primo luogo se questo emendamento è appoggiato.

(Viene appoggiato.)

È adunque lecito al proponente di dargli quello sviluppo che più avvisa di proposito.

COLLEGO LUIGI. Io lo crederei abbastanza sviluppato in quanto che aveva osservato, nel parlare in genere su questa legge, essere necessario il rassicurare le famiglie sull'osservanza di quelle categorie che sono state contemplate nella legge 4 marzo 1848, la qual cosa mi pare di somma importanza, giacchè al presente è questione di mobilitare la guardia, cioè d'imporre un servizio che è quasi analogo a quello che si ottiene colla leva militare. Nella leva militare sono molte le eccezioni fattesi per collocare in fin di lista quelle persone che altrimenti avrebbero dovuto andarvi. Le eccezioni, ossia le riserve, che si trovano nel regolamento 16 dicembre 1857, se ben mi ricordo, per la leva militare, onde collocare in fin di lista le persone ivi contemplate, sono più larghe di quelle che si rinvengono nel regolamento della guardia nazionale. Ma queste eccezioni usate in ordine alla condizione delle diverse famiglie erano così costanti da tranquillare tutte le famiglie. Ma siccome forse queste famiglie non leggono nè il rendiconto che può darne il foglio ufficiale, nè i motivi per cui è stata redatta questa legge, vedendo ora nella nuova pubblicazione della medesima che all'articolo 5° si parla d'interpretazione in modo obbligatorio tanto sulle disposizioni della legge 4 marzo, quanto su quella del 1° agosto, possono temere di non avere più quel vantaggio che veniva loro assicurato da simil legge. Per tale effetto, siccome non si tratta, secondo la mia proposizione, di variare in nulla la legge, ma solo di renderla più chiara, così credo che non si debba frapporre difficoltà a riconoscere il mio emendamento.

BATTAZZI, ministro degl'interni. Pregho il signor presidente a rileggere questo emendamento.

(Il presidente legge l'emendamento.)

BATTAZZI, ministro degl'interni. Non ho veruna difficoltà nell'adottare tale emendamento; debbo però notare che, essendosi formato un battaglione sui battaglioni già esistenti, la cosa restava più semplice, mentre sarebbe stato un lavoro molto più lungo quando si avesse dovuto ricominciare da capo, come prescrive l'articolo sovra espresso.

STARA. A me pare che si eseguirebbe meglio la legge, se, come intendo, le categorie essendo già fatte, si procedesse alla scelta di 240, non per estrazione a sorte, ma nel modo che si è tenuto per la formazione di queste medesime liste; cioè a dire: la legge, parlando di questi corpi distaccati, stabilisce le varie categorie che debbono concorrere a formarli. I primi sarebbero i volontari, dopo i volontari verrebbero i celibi, quindi gli ammogliati che non hanno figli, e finalmente gli ammogliati che hanno figli. I battaglioni trovandosi già formati secondo queste categorie, la legge sarebbe perciò meglio eseguita, meglio raggiunto lo scopo che si propone, nel chiamare, nel formare questi corpi distaccati. Quando invece di estrarre sulla totale forza del battaglione i 240, si procedesse dall'ultima categoria, si estraessero, e si andasse avanti finchè ne sortissero i 240, che cosa ne avverrebbe? Partirebbero i volontari ed i celibi: quando che invece, facendoli estrarre su 600, i quali contengono tre o quattro categorie, può darsi che la sorte faccia che i 240, invece di estrarsi sulle categorie che dovrebbero esser le prime a partire, cadano tutti

sulle ultime, e così sugli ammogliati con o senza prole; per conseguenza ne avverrebbe una perdita di tempo. Meglio si conseguirebbe lo scopo della legge e non si turberebbe l'ordine già stabilito, quando si dicesse: su ciascun battaglione, secondo le categorie stabilite dalla legge, si estraggono 240 fra i primi, gli ultimi restano liberi. In tal caso non si estrarrebbero quelli che non devono partire.

MATTAZZI, ministro degli interni. L'estrazione si fa sul numero totale dei 600; ma siccome si stabiliscono categorie per formare questi battaglioni, l'articolo 3 provvede all'inconveniente notata dal preopinante.

STARA. Forse non ho bene inteso; ma se sopra 600 se ne comincia estrarre 240, questi duecentoquaranta dovranno o non dovranno partire? oppure (come dice il signor ministro) se sopra questi duecentoquaranta ve ne fossero 10, 15 ammogliati, quando ne rimangono ancora dei non ammogliati, saranno questi esenti, o verranno essi surrogati da quelli che non sono ammogliati, oppure l'estrazione dei 240 sui 600 sarà definitiva? Se l'estrazione dei 240 sopra 600 è definitiva, può darsi il caso che essa non favorisca quegli ammogliati che hanno figli, ma invece i celibi, i volontari, e per conseguenza siano chiamati dalla sorte soltanto gli ammogliati che hanno figli. Allora non potrà, colla facoltà datagli dall'articolo che vien dopo, togliere quelli che sono usciti per surrogarli con quelli che non sono usciti. Se poi non è definitiva, ma subordinata a questa interpretazione in modo che si possa quindi toglierne dai 240 una parte, gli ammogliati, per esempio, per surrogarli coi celibi, in tal caso non ho che dire.

MATTAZZI, ministro degli interni. La cosa si fa egualmente che nella leva. L'estrazione non si fa solamente dai 240, ma da ciascun individuo; quindi si fanno partire i primi 240; ma però quando fra i primi 240 vi sieno di quelli che devono essere posti in lista, essendo questi nei casi contemplati dalla legge, allora partirà il numero immediatamente successivo, e così si toglie ogni inconveniente.

IL PRESIDENTE. Il senatore Stara ritira, dopo questi schiarimenti, il suo emendamento?

STARA. Lo ritiro.

IL PRESIDENTE. Il Senato è invitato a pronunciarsi sull'ammissione dell'emendamento del senatore Di Collegno. (L'emendamento Di Collegno è approvato.)

(Sono successivamente adottati gli incisi b, c dell'art. 2°, e l'intero articolo.)

IL PRESIDENTE. Do lettura dell'art. 3°. (Vedi sopra.)

DE LA CHAMBIÈRE. Je repousse la disposition de cet article qui attribue au Ministère le devoir d'interpréter souverainement la loi au moyen de simples décrets royaux. L'interprétation de la loi, par voie d'autorité, n'appartient qu'au pouvoir législatif. Le Statut le déclare formellement; ne l'ait il pas fait, la logique le voudrait ainsi. Car c'est là un principe qui remonte à l'époque où l'on allia la philosophie à l'étude du droit; un principe que les jurisconsultes romains ont formulé avec un laconisme d'expressions qui le rend plus énergique encore.

Il y a danger réel à conférer au pouvoir exécutif le devoir d'interpréter seul la loi d'une manière généralement obligatoire. Il est facile, messieurs, au moyen de l'interprétation, de changer l'esprit d'une loi; il suffit pour arriver là d'avoir un peu de subtilité et d'adresse. Je conviens que l'interprétation des lois, dont il s'agit, sera rarement applicable; mais, en sanctionnant la disposition que je combats, nous aurions un précédent fâcheux qu'on pourra invoquer plus tard. Là surtout est le péril. Que chacun des pouvoirs constitutionnels

reste dans la sphère de son action. Annuler l'un d'eux au profit d'un des autres, c'est renverser la loi fondamentale.

DE FORNARI. Domando la parola.

IL PRESIDENTE. Il ministro dell'interno si era già alzato.

DE FORNARI. Siccome quanto vorrei dire sarebbe nel senso espresso dal mio antecessore, così insisto per avere la parola.

PICOLETT. J'aurais aussi à parler dans le même sens.

DE FORNARI. Domando la parola con più coraggio, essendo stato preceduto da un'opinione così autorevole e così bene espressa.

Una profonda convinzione mi fa sorgere a sottoporvi su questo articolo 3°, anche qual s'è proposto dalla Commissione emendato, brevi osservazioni, e oso dire rimostranze, le quali, se hanno potuto non apparire di gran peso (giacchè negli uffici non aveva ommesso di farle già valere), nella soggetta materia, possono, debbono, mi sembra, avvertire, come almeno tendenti ad escludere un sinistro e grave precedente. Intendo parlare della facoltà, che letteralmente si conferirebbe al potere esecutivo, d'interpretare disposizioni di legge.

È fuori di dubbio che l'interpretazione, quale propriamente, quale letteralmente intendosi, anche in semplice via dichiarativa, delle leggi, che una dichiarazione, comunque ovvia, e reputata necessaria, o non tale da essere lasciata al criterio di chi eseguisce la legge, o al giudizio apposito di casazione in ciascuna fattispecie, è parte della competenza legislativa.

Tanto dovrebbe bastare per escludere quel vocabolo interpretazione, all'effetto di delegazione, dall'articolo 3 che si discute.

E, infatti, manifestavasi unanime la ripugnanza di molti chiari interlocutori, e deputati, e ministri, nella discussione pubblica preceduta nell'altra Camera; e unanime pure si rinnovò quando io, nell'ufficio V, enunciai tale obbiezione.

Ma la Camera dei deputati passò oltre, indotta dall'opinione (non abbastanza, a'io non erro, maturata) della necessità, e sospinta dalla allegazione d'urgenza, la quale, nè, a parer mio, escludeva la desiderata pronta attuale interpretazione, in questa via stessa legislativa, nè, prescindendone, necessitava delegazione a tal uopo.

Si disse farsi ciò eccezionalmente, consolandosi, per avventura con quel trovato legale: *exceptio format regulam*, il quale però non è ingegnoso che a forza di essere esatto; perocchè, non già i sapienti legali si arrogano d'introdurre, ad opportunità, casi, eccezioni, ma ne spiegano la introduzione e coordinazione nelle leggi, non la ragionata applicazione di essa, senza contraddizione alla regola, ed anzi supponendola sussistente.

Andando innanzi nel senso della Camera dei deputati, il nostro ufficio V, ossia la maggioranza, e poi, come udiste dalla relazione, la Commissione, non hanno riconosciuto necessario di riformare quella disposizione dell'articolo 3.

Ma, signori, s'è vero che il delegare quel che dicesi propriamente, letteralmente, interpretazione, è una violazione manifesta dello Statuto, s'è un sovvertire l'ordine e i limiti dei poteri, non è lecito il farlo; tanto meno lo si dee fare, considerandolo come un precedente, il quale, da uno ad un altro, può condurre alle più gravi conseguenze.

E, arrivando alle allegazioni della necessità, dell'urgenza, e, anche ammettendo che talora esse possano prevalere, resta da esaminar bene se il caso ne sia. Si è persino ragionato che, se a titolo di necessità si arriva alla dittatura, e questo Parlamento stesso ebbe, sino a certo punto, a riconoscerlo

col fatto, ben minore scrupolo è da aversi per effetto tanto menomo al paragone: ma, oltrechè questo ragionamento di per sé claudica, perchè la quistione della dittatura suppone tali circostanze imperiose in cui *satus populi suprema lex*, giustifichi vera urgente necessità, invece dalle tanto minori difficoltà ben altre ovvie maniere si hanno di evadere, o a poco monta di subirne anco gl'inconvenienti, ov'è qui la vera necessità? Quale gran danno sarà se in una località sarà stato operato in un modo, altrove altrimenti, se in qualche rara fattispecie sarà luogo a ricorso in cassazione con le conseguenze qualsiansi di tale emergenza?

E, quanto alla allegazione di urgenza, era essa poi tale che non fosse possibile, come ovvio, di contemplare, fin d'ora, e risolvere legislativamente quelle ambiguità che or fanno ostacolo, le quali, ormai note e non sì difficili ad apprezzarsi e conciliarsi, poteano ad un tratto farsi scomparire? Io non so persuadermene. Ma, ciò supponendo ancora, a confronto di una manifesta violazione della Costituzione, non sarebbe infinitamente minore inconveniente e miglior partito abbandonarne, anco facilmente, la soluzione al necessario arbitrio del potere esecutivo nella applicazione?

Ma dico più. Trovo anzi che regolare sarebbe a ravvisarsi, anzichè delegare la interpretazione, espressamente riconoscere e dichiarare, poichè di una dichiarazione sussiste la necessità, o l'opportunità, essere lasciata nella facoltà del potere esecutivo la coordinazione delle norme per l'eseguimento uniforme della legge. Perciocchè ogni legge alquanto complicata, quale è questa, contiene una gran parte necessariamente regolamentaria e da coordinarsi alle varie contingenze e località; e, quindi, riguardando come cadenti in quella parte le incontratesi necessità, nulla osta a che la legislatura ne lasci o dichiarar anzi demandata la cura e le facoltà al potere esecutivo.

Trattasi, dunque, essenzialmente nella presente discussione, giusta il voto mio, di preterire, di escludere la esplicita delegazione dalla facoltà d'interpretazione, che sarebbe una violazione, un pericoloso precedente: ed ovvio e normale risulta invece il riconoscere appartenente al Governo il regolare l'eseguimento della legge.

Io propongo quindi un sotto-emendamento alla redazione proposta dalla Commissione, col quale, sopprimendo la *facoltà d'interpretare*, si dichiari riconosciuta appartenente al Governo quella di regolare l'eseguimento della legge nelle parti segnalamente contemplate da questo articolo 3° qual è emendato; e questo sotto-emendamento rassegnò alla Presidenza.

DE LA CHARRIÈRE. Je crois que mon amendement est semblable à celui que M. le sénateur vient de proposer. Je retranche cette phrase *interprétant*, ecc., parce qu'elle contient un pouvoir vraiment exorbitant.

DE FORNARI. Mi pare però che il mio emendamento specifichi alquanto più.

IL PRESIDENTE. L'emendamento della Commissione vorrebbe ridurre a questo solo oggetto, cioè all'esecuzione della presente legge, per la formazione dei presenti battaglioni, la facoltà straordinaria che la legge accorderebbe al Ministero.

Si aggiunge un sotto-emendamento del signor senatore De Fornari, il quale vorrebbe che invece di dire: *è data facoltà*, la qual cosa includerebbe una specie di delegazione, si dicesse: *è riconosciuta facoltà*; con la quale espressione s'intende che il ministro non ha già un potere nuovo, ma non può che far eseguire la legge, e provvedere in materia, come egli dice, in via regolamentare, nel modo che crede più conveniente al salutare effetto dell'esecuzione della legge. Tale

è il sotto-emendamento del signor senatore De Fornari: che il Ministero abbia o no il potere, la facoltà di fare questi ordinamenti, così che non siano che ordinamenti regolamentari, non vere interpretazioni di legge, ma solo regolamenti di esecuzione di legge; quindi toglie la parola *interpretando* e sostituisce la parola *regolando*.

Io adunque in primo luogo debbo chiedere se quest'emendamento è appoggiato.

PALLAVICINO-ROSSI. Io domando che ne sia fatta la divisione.

IL PRESIDENTE. Mi limiterò a domandare al Senato se la sostituzione della parola *riconosciuta* alla parola *dada* è appoggiata.

CINQUARIO. Io fo osservare che queste due parti sono l'una all'altra correlative; che non si possono assolutamente fare divisioni; perchè se noi sostituiamo semplicemente le parole: *è riconosciuta facoltà al Governo*...

Varie voci. No, no, si toglie...

CINQUARIO. Domando di spiegare il mio concetto.

L'onorevole preopinante aveva domandato la divisione; io dico che questa non può stare, perchè la prima parte dell'emendamento De Fornari è correlativa alla seconda. Circa poi al riconoscere la facoltà bisogna che il Senato si pronunzi sull'intero articolo della legge...

COLLETTI. Il ministro vuol parlare...

IL PRESIDENTE. Il Senato delibererà sulla divisione.

BATTAZZI, ministro degl'interni. Cedo la parola al signor senatore Picolet.

PICOLET. Je demande la suppression entière de l'art. 3 du projet, parce qu'il est en opposition manifeste avec le Statut, qui ne donne qu'au pouvoir législatif le droit d'interpréter la loi d'une manière obligatoire.

Du reste, s'il est une loi qui exige moins la faculté exorbitante que réclame le Ministère, c'est assurément la loi du 4 mars 1848, à laquelle il s'agit d'en faire l'application.

Cette loi qui établit la garde nationale n'est qu'une copie de la loi française du 22 mars 1831, qui, après l'épreuve d'une longue discussion, a rempli toutes les imperfections des lois antérieures sur le même objet.

Notre loi du 4 mars est une des plus parfaites de celles qui ont été sanctionnées depuis le dernier Gouvernement; toutes ses dispositions sont claires et précises, il ne reste au Ministère que de les faire exécuter, soit en donnant des directions par des circulaires, soit par des décrets royaux.

BATTAZZI, ministro dell'interno. Io concorro nell'opinione espressa dal senatore Picolet, essere perfettamente inutile l'emendamento proposto, o doversi almeno differire, perocchè con esso si riconoscerebbe, in forza di una speciale dichiarazione, la facoltà nel Governo di poter eseguire.

Ora questa facoltà spetta al Governo con particolare dichiarazione. Quanto poi alle altre osservazioni mosse dai tre onorevoli preopinanti, e tendenti ad escludere la facoltà nel Governo d'interpretare la legge del 4 marzo 1848, dichiaro che per mio conto non insisterei per aver questa facoltà, ove non vi fosse una stretta ragione di necessità, che costringe dal prescindere con provvedimenti generali da questa legge, la quale, checchè ne dica il senatore Picolet, presenta molte dubbiezze.

Io ammetto nel potere legislativo la facoltà di interpretare la legge. Siccome quella legge non può essere fatta che dalle due Camere e sanzionata dal Governo, così l'interpretazione deve ugualmente partire dallo stesso potere legislativo. Basta la dichiarazione precisa dell'art. 73 dello Statuto, nel quale viene espressamente dichiarato che al solo potere legislativo

spetta la facoltà di interpretare una legge. Ma io credo che in tesi generale spetti, in forza dello Statuto, al Governo l'autorità di interpretare la legge. Ma quando la cosa sia limitata a certi determinati articoli di legge, e vi esista un caso speciale di necessità, questa facoltà può dal Parlamento venir concessa al Governo: nè il Parlamento si spoglierebbe del potere legislativo, perchè darebbe in genere la facoltà al Governo d'interpretare la legge solo per certi casi determinati, facoltà che, essendo conferita dal Parlamento stesso, potrebbe dirsi come esercitata da lui.

Io non odo che vi possa essere nello Statuto cosa che inceppi questa facoltà. La sola questione a parer mio consiste nel vedere se realmente esista una giusta causa per concederla, perchè nel caso contrario non si dovrebbe in verun modo accordare. E a tale proposito io credo che non ci si possa rifiutare, perchè è innegabile che la legge del 4 marzo 1848 presenta gravissimi dubbi sulla sua vera interpretazione: e per provare tal cosa, io non ho che a ricordare le varie contraddittorie sentenze che emanarono, sia nei consigli di ricognizione come in quelli di revisione.

Non v'ha articolo che non sia in contraddizione e coll'intera legge e colle sentenze dei vari consigli e comitati di ricognizione.

Egli è dunque chiaro che la legge per sé è molto dubbia; quindi ad escludere qualunque idea d'ingiustizia è necessario un potere che provvegga alla risoluzione di tali dubbi, affinché i comitati di revisione abbiano una norma nell'interpretazione.

È vero che questi dubbi si potrebbero presentare al Parlamento affinché vengano da esso risolti per la via ordinaria; ma egli è da ritenersi essere di somma urgenza che la guardia nazionale sia organizzata per quella parte che deve mobilitarsi.

Dunque, importando di conciliare la strettezza del tempo e la necessità di togliere i dubbi, egli è manifesto che è forza concedere un potere straordinario al Governo. Ci si disse che forse era più opportuno che questi dubbi venissero espressi prima che fossero sottoposti al Parlamento.

Rispetto a ciò io risponderò che, se si vuol andar a cercare quel che sarebbe stato meglio, sarebbe stato anche meglio di esprimere la legge in modo assai più chiaro. Allora non sarebbe nemmeno insorta la necessità di risolvere questo dubbio. Dirò che la necessità dell'interpretazione si riconobbe soltanto quando si venne all'applicazione della legge: ora l'applicazione della legge ebbe luogo soltanto da pochi mesi, e d'allora in poi non si poté sicuramente esporre al Parlamento la dubbiozza che la legge presentava, onde promuoverne dallo stesso una risoluzione. Per nulla può essere imputabile il Governo se ha ritardato. Egli rappresentò la cosa sì tosto che ne ebbe notizia, e nello stesso mentre egli faceva conoscere quali potevano essere i mezzi per rimuovere le difficoltà che s'incontravano. Io trovo dunque conveniente che questa facoltà sia concessa dal Senato, come lo fu dalla Camera dei deputati.

DE FORNARI. Ho detto che una profonda convinzione mi avea determinato a parlare su quest'oggetto. Mi hanno confermato nella mia opinione le ragioni dette dai senatori preopinanti. Confesso che non posso dire lo stesso delle ragioni addotte dall'onorevole ministro. Io non ho che a riferirmi a quelli che dissi succintamente, ma che mi pare chiaramente espresso nel mio discorso. *(Interruzione)*

Mi si permetta ancora una parola. Sussidiariamente dico che mi adatterò all'opinione dell'onorevole senatore Picolet. A me pare non esservi bisogno di accordare facoltà d'inter-

pretare, giacchè di per sé deve riconoscersi che il potere esecutivo ha tutte le facoltà necessarie.

PICOLET. J'ajouterais qu'il est à remarquer que l'application de la loi pour la formation des cadres de la garde nationale mobile se réduit à l'appréciation de faits tout matériels: il suffit de déterminer, par les circonstances, la catégorie dans laquelle chaque individu doit appartenir. Les explications qui seraient données par une circulaire suffiraient pour assurer l'exécution de la loi.

BATTAZZI, ministro dell'interni. In risposta a quanto fu osservato dal senatore Picolet osserverò che i Comitati di ricognizione ed i Consigli di revisione quando applicano una legge ad un fatto interpretano la legge stessa.

Addurrò un semplice esempio, dove si scorge chiaramente che il carattere di questi Consigli non deve essere soltanto diretto ad interpretare un fatto, ma la legge; l'articolo 134 della legge del 4 marzo 1848, ove si dice che i Consigli di ricognizione dovranno avere riguardo al numero dei figli componenti una famiglia per determinare quale debba formare parte della guardia nazionale mobile.

Questo riguardo debbe aversi quando cioè vi sono due fratelli, uno dei quali debba partire, oppure quando ve ne sono tre o quattro, e il quinto debba essere eccettuato.

I Consigli, invece di attenersi alla regola che quando c'era uno dei figli tutti gli altri dovessero essere esenti, seguivano una norma inversa, e ritenevano che nessuno dei figli fosse esente. È quindi evidente che s'incontrano in questa legge gravissime ingiustizie e che si dà luogo a richiamo.

È dunque indispensabile una norma generale, per mezzo della quale, ove si presenti qualche dubbiozza, venga stabilito con precisione quali e quanti siano i casi per cui taluno debbe essere esente dal far parte della guardia. Essendovi questa necessità, nè potendosi provvedere ad casa per mezzo d'una legge la quale venga discussa, io ritorno a quanto già vi ho osservato, di lasciare cioè che il Governo vi provveda con semplice decreto; e dico con semplice decreto, perchè per mezzo di circolare non credo si possa bastantemente provvedere all'applicazione della legge. In ordine poi all'interpretazione della medesima, il Governo non potendo di sua natura e per provvisoria istituzione provvedervi, chiede al Parlamento che gli si attribuisca questa facoltà straordinaria, e crede indispensabile che gli venga accreditata.

PICOLET. Il est à remarquer que la loi ne peut entrer dans tous les détails et prévoir tous les incidents auxquels elle doit s'appliquer.

S'agit-il de régler les exemptions? La nouvelle loi que le Ministère se propose de faire ne pourra être plus précise que les dispositions de celle du 4 mars qui, après avoir déterminé la catégorie des personnes exemptes du service, laisse au Comité de révision l'appréciation des circonstances qui, d'après les dispositions fondamentales de la loi, doivent donner lieu à une exemption. Tel est l'esprit de la loi française dans l'art. 149, dont la disposition a été reproduite dans l'art. 134. D'après cet article le Conseil de révision peut examiner la position d'un père de famille et accorder une exemption en combinant ce qu'exige cette position et ce que réclame le nombre des enfants.

BATTAZZI, ministro dell'interno. Il senatore Picolet crede che in ordine alla guardia nazionale siasi operato nelle altre provincie del regno come nella Savoia. Quivi, nei Consigli di revisione, non accaddero quelle contraddizioni che si videro nelle sentenze emanate dai detti Consigli in altri luoghi, sentenze contro le quali si fecero molti richiami, perchè dichiaravano esenti individui, che altrove erano dichia-

rati compresi nella guardia mobile. Ed è perciò che occorre di andare incontro a tali inconvenienti con una interpretazione legislativa.

IL PRESIDENTE. La parola è al senatore Plezza.

PLEZZA. Io aveva domandato la parola prima d'ora per fare alcune osservazioni che furono già poste in campo. Non ne farò più che una in risposta al senatore Picolet, quando ha detto che la nostra legge non è che una copia della legge francese, e che in Francia non ebbero luogo gli inconvenienti che qui si accennano. Io posso assicurare che anche colà sono nati molti inconvenienti, che vi è tale quantità di decisioni e di variazioni in questa legge che, allorquando altra volta il Governo aveva intrapresa l'organizzazione della milizia mobile, dovette nominare una persona, appunto per istudiare e per sciogliere molti dubbi che nascevano dalla legge; questa persona si era procurate le decisioni e variazioni alla legge francese dopo la sua origine; e grandissimo ne era il numero. Richiedendo perciò molto tempo per essere coordinate ed adattate alle circostanze nostre, nacque la necessità in cui si è trovato il Governo di creare una Commissione la quale dovesse riformare radicalmente la legge. Essendo la legge francese originaria imperfettissima, ed avendola noi ricopiata, senza tener conto delle variazioni e delle decisioni fatte in Francia dopo l'epoca in cui è stata fatta, ne segue che tutte le imperfezioni esistenti dapprima in essa si trovano attualmente nella nostra; onde non sussiste l'osservazione che ove non nascono inconvenienti in Francia gli è perchè la legge era per sé eseguibile; mentre che, ripeto, anche colà la legge avea subite infinite variazioni.

Il che ben posso assicurare, perchè, quando si trattava di organizzare per la prima volta la guardia mobile, nacque una folla di dubbi e di richiami, a risolvere ed appagare i quali erasi appunto destinata dal Ministero una persona.

Credo poi che sia stata abbandonata questa idea, quando, non credendo di aver bisogno tanto presto della guardia mobilizzata, si creò una Commissione la quale rifacesse interamente la legge; quindi riusciva inutile lo sciogliere i dubbi di una legge, che si era riconosciuta tanto difettosa da doversi riformare.

Ecco l'osservazione che volevo fare.

CAULLO. Io chiedo perdono al Senato se prolungo ancora per un istante una discussione già assai prolissa, nella quale però si sono fatte osservazioni che potevano militare pro e contro l'adozione dell'articolo 3 e degli emendamenti proposti da diversi senatori. Ma, appunto perchè la proposizione dell'articolo 3 fu combattuta, mi è sembrato che un nuovo emendamento si potesse inoltrare, il quale avrà probabilmente il pregio di mettere d'accordo tutti i proponenti. Il Governo colla legge presentata qui dal ministro degl'interni insiste sulla necessità di dare una pronta e chiara interpretazione agli articoli della legge, i quali sono stati nelle varie parti del regno diversamente applicati.

I signori preopinanti, nei diversi emendamenti che presentarono, insistono tutti sul pericolo che può esservi nel concedere al Governo la facoltà di interpretare questo o quell'articolo di legge. Riconoscendo le verità delle une e delle altre osservazioni, il Senato troverà forse sciolta ogni difficoltà, rimosso ogni pericolo, se, lasciando per una parte al Governo la facoltà d'interpretare in modo obbligatorio gli articoli di legge relativi alla mobilitazione della guardia nazionale, si avrà per altra parte garantita una giusta parte in questa interpretazione, senza però in nulla rallentare il corso delle operazioni necessarie per questa mobilitazione. A ciò tende l'emendamento che ho l'onore di proporre da aggiun-

gersi in fine dell'articolo 3, quale è redatto dalla Commissione.

RATTAZZI, ministro dell'interno. Aderirei volentieri all'emendamento del preopinante, se con esso venissero tolte tutte le difficoltà cui si vuole andar incontro. Quando si volesse ottenere l'approvazione del Parlamento a quelle modificazioni che il Governo credesse opportuno di fare, ne verrebbe la conseguenza che si dovrebbero sottoporre alla discussione, e si dovrebbe perdere un tempo che appunto si desidera risparmiare. Il Governo domanda la facoltà di interpretare la legge per ovviare a quegli inconvenienti che nascerebbero lasciando aperta la via a nuova interpretazione, diversa da quella che fosse data dal Governo, per cui si ritarderebbe di troppo questa mobilitazione. Infatti, quando fossero chiamati i militi a seconda dell'interpretazione che si fosse data dal Governo, se si potesse ancora venire ad una nuova interpretazione, l'esecuzione ne verrebbe ritardata, e intanto, siccome si debbono fare spese per la chiamata dei militi, per l'armamento e per il vestiario, e non si possono chiudere le liste finchè la cosa non sia definitiva, rimarrebbe sempre l'incertezza, se si esigesse l'approvazione del Parlamento.

Dunque, non potendosi con questo mezzo raggiungere lo scopo che il potere esecutivo intende di conseguire mediante la facoltà che propone, non posso a meno che oppormi.

COLLEGO GIACINTO, relatore. Quando la vostra Commissione adottava la relazione che vi fu distribuita sulla legge per la mobilitazione della guardia nazionale, la ripresa delle ostilità pareva bensì imminente, ma non era certa ancora.

Ogni dubbio è cessato omai, e la mobilitazione immediata di 28 battaglioni non è più cosa utile soltanto, ma è necessaria per fornire il presidio dei nostri forti, e delle nostre cittadelle, onde siano disponibili sino all'ultimo i soldati dell'esercito.

Se la legge proposta in oggi, che sta quasi tutta nell'art. 3 adottato, venisse respinta, il Governo si vedrebbe costretto a valersi dei battaglioni già formati dietro la legge d'agosto, e la chiamata dei corpi distaccati riuscirebbe assai più gravosa per la popolazione, assai più costosa per l'erario che non lo vorrebbe in oggi il Governo.

Io dunque credo potere votare per l'adozione dell'art. 3 quale venne redatto dalla Commissione d'accordo col ministro dell'interno che aveva esternato nel di lei seno quegli stessi argomenti che ha ora ripetuti.

Se l'articolo venisse rigettato, crederei dovesse essere il progetto rimandato alla Commissione onde modificare l'articolo 2 in modo da evitare gli inconvenienti che verrebbero dall'estrazione a sorte, qualora al Governo non fosse accordata facoltà di porre in fine di lista gli ammogliati chiamati a partire.

IL PRESIDENTE. Molte osservazioni si sono fatte su questo terzo articolo, ma siccome la discussione si è alquanto, per così dire, sparpagliata nel suo dilungarsi, io avrò l'onore di richiamare alla memoria del Senato l'ordine della medesima. Alcuni emendamenti, o, per meglio dire, alcune osservazioni fatte dagli onorevoli senatori tendono a cambiare il sentimento della legge. Quegli emendamenti che sono indirizzati a levare al Governo la facoltà d'interpretare la legge in modo obbligatorio possono dirsi vere reiezioni della medesima. Di modo che non è bisogno di considerarli come emendamenti, essendo libero a chi così pensi di dar il suo voto negativo all'art. 2. Quindi vengono i veri emendamenti che avrò l'onore di esporre. Il primo è quello proposto dalla Commissione, la quale vorrebbe aggiungere le parole per

quest'oggetto onde ridurre l'applicazione di questa legge alla sola esecuzione della levata che dovrebbe farsi di questa guardia mobilitata. Oltre quest'emendamento vi fu un sotto-emendamento del senatore De Fornari, il quale vorrebbe convertire la parola *interpretazione* riferita nell'articolo, nelle parole, direi così, « ricognizione del diritto che ha il Governo di fare questo atto senza bisogno di speciale autorizzazione. » In conseguenza l'emendamento che più si scosta dal contesto della legge, questo è appunto del senatore De Fornari, ed io debbo in conseguenza metterlo prima di tutti gli altri in discussione. Siccome però sopra questo sotto-emendamento vi fu anche una domanda di reiezione, lo chiedo in primo luogo al Senato se vuole appoggiare il sotto-emendamento.

Domando se quest'emendamento è appoggiato.

(Non è appoggiato.)

COTTA. Essendo stato rigettato l'emendamento del senatore De Fornari. . .

IL PRESIDENTE. Non è stato rigettato, ma non venne appoggiato.

COTTA. Comunque io non possa far a meno di non riconoscere un certo principio di giustizia nella delicatezza di quelli che hanno proposto di non accordare al Ministero il voto dell'interpretazione della legge, per altra parte io mi investo di tutta l'urgenza della cosa, per non impedire che il Ministero possa subito usare del favore e della disposizione della legge; ne deduco la necessità di formulare un nuovo emendamento, e questo sarebbe: (*Legge un emendamento il quale pot non fu presentato.*) Così non si dà al Ministero la facoltà di interpretare la legge. Il Ministero col far eseguire la legge darà le norme con cui dovrà eseguirsi, salvo autorizzazione.

IL PRESIDENTE. Farò osservare che quest'emendamento equivale alla reiezione dell'articolo.

COTTA. Le norme che darà il Ministero saranno esecutorie provvisoriamente.

IL PRESIDENTE. Il Ministero ha già riflesso che questa facoltà in modo provvisorio concessa, se è soggetta a revisione, non fa che incagliare, produrre spesso enormi intoppi e turbare queste operazioni; equivalendo quindi ad una reiezione, io crederei che questo emendamento debba avere la stessa portata del voto negativo, voto che ognuno è libero di dare all'articolo 5. Avrò l'onore di leggere l'emendamento del senatore De La Charrière, il quale è così concepito:

« È data facoltà al Governo di provvedere con semplice decreto reale alla classificazione di lista nei battaglioni. »

STARA. Il ministro ha fatto osservare che non ostante la estrazione si piglieranno gli individui per ordine di categorie.

IL PRESIDENTE. Farò notare che il Senato, in seguito alle spiegazioni del ministro sull'articolo 2, appunto in ordine alla necessità di esentare gli ammogliati, ha approvato questo articolo.

DE LA CHARRIÈRE. Les explications du ministre ne font pas partie de la loi.

IL PRESIDENTE. Domando se l'emendamento del senatore De La Charrière è appoggiato.

(È appoggiato.)

RAVATTAZZI, ministro dell'Interno. Per conoscere lo scopo a cui mirano queste facoltà di cui il Governo crede aver bisogno, è d'uopo che io spieghi innanzi tratto le circostanze che riguardano la guardia mobile.

L'organizzazione di questa guardia non è ancora compiuta completamente. Vi sono alcune divisioni in cui i battaglioni trovansi già ordinati. In alcune divisioni invece non sono an-

cora compite tutte le operazioni, come, per ragion d'esempio, in quelle di Savoia, in quelle di Liguria ed in alcune altre. Ora, per quanto riguarda i luoghi dove i corpi distaccati sono già organizzati e i battaglioni formati, la facoltà d'interpretare la legge non serve più a nulla, perchè l'operazione è compiuta, nè si può ritornare su quel che è fatto. Siccome però in queste decisioni si riscontrano alcune ingiustizie, così, per togliere queste in quel modo che ora si poteva, si è creduto opportuno di lasciare al Governo la facoltà di classificare le liste. Ciò vuol dire che, quando si sa che i Consigli di revisione hanno compreso come formanti parte dei battaglioni gli individui che, giusta lo spirito della legge, non avrebbero dovuto esservi compresi, questi non saranno esclusi, perchè non si possono escludere, ma saranno posti in fin di lista.

A ciò provvede la facoltà di classificare in quei luoghi dove le operazioni non sono ancor fatte. La giustizia esige che quelli non solo vengano posti in fin di lista, ma che siano anche esclusi dai battaglioni; ed è per conseguire il compimento di questa giustizia che si stimò conveniente di proporre al Governo la facoltà d'interpretare la legge nel modo alla stessa più conforme.

IL PRESIDENTE. Dopo queste spiegazioni altro non resta che chiedere al Senato se appoggia l'emendamento proposto dal senatore De La Charrière, di cui do nuovamente lettura. (*Vuol leggere*)

(I senatori Della Torre e Collegno fanno alcune osservazioni, di cui, per le frequenti interruzioni d'altri senatori, non si poté raccogliere il senso.)

DELLA TORRE. A me pare che tutta la questione stia nella classificazione. Di che cosa si tratta? Si tratta di sapere se questi o quegli deve far parte della guardia nazionale. Questo è veramente classificare. Quando avremo classificato, tutto sarà fatto. Io non vedo che vi possa esser difficoltà in questo. Nei luoghi dove non si sono ancora organizzati i battaglioni di 600, conviene prima che vi sieno fatti, quindi si estrarranno gli altri. Si tratterà prima di compire la classificazione di quelli che debbono essere compresi nei 600. Eseguito questo, si formano i battaglioni di 600; poi si fa la classificazione di quelli che devono entrare nei 240. Non occorre altro. Io non vedo che cosa vi sia di colanto astruso da dover poi interpretare.

COLLEGNO LUIGI. Il preopinante accenna a due operazioni: la prima si è quella della formazione dei battaglioni, poscia la classificazione di questi battaglioni. Ora il signor ministro ci ha detto che in molti luoghi la formazione dei battaglioni non è compiuta e che per eseguire questa formazione verrà appunto la necessità di risolvere molti dubbi. Egli diceva che in molti luoghi il numero dei figli non è stato considerato; in altri è stato valutato. Questi dubbi si presenteranno, e per questo domandava la facoltà di decidere sopra di essi.

Quanto all'altra classificazione, che non si riferisce a questa prima parte, ma solamente a quella della divisione di coloro che devono restare di riserva nei battaglioni di 600, bisogna che questi già esistano; dove non esistono, non si dà luogo a classificazione. Conviene vedere quelli che sono chiamati dalla legge per farne parte, e questo non si comprende nella facoltà fatta di classificare, perchè classificare importa designare il numero degli ammogliati e dei celibi; insomma, mettere le classi per ordine l'una dopo l'altra quali debbono essere. Ma, come diceva, dove si hanno ancora da formare i battaglioni di 600 non mi sembrano bastanti le facoltà che si darebbero per formare le classificazioni.

IL PRESIDENTE. Stando al ragionamento del preopinante per la redazione fatta dal senatore De La Charrière, la facoltà del Governo sulla classificazione sarebbe inceppata; per conseguenza ripeto ciò che aveva l'onore di dire, che la parte di questo emendamento distruggerebbe la parte più essenziale dell'articolo. Il Senato adesso può con piena cognizione di causa votare sulla legge. Chi crede che questo emendamento così spiegato possa essere approvato, voglia alzarsi.

(Il Senato non ammette.)

Passeremo a leggere l'articolo 3 così come la Commissione lo ha proposto, il quale porta solamente le parole d'aggiunta per quest'oggetto, parole acconsentite dal ministro dell'interno, le quali verrebbero a circoscrivere le facoltà d'interpretazione nel Ministero al solo fatto della presente levata. Chi crede che questa aggiunta debba essere approvata, voglia levarsi in piedi.

(Il Senato approva.)

Il secondo emendamento della Commissione in questo articolo 3 tende a sostituire alle parole le quali dicevano in modo obbligatorio le disposizioni delle leggi del 4 marzo e del 1° agosto 1848, anche le classificazioni in fine di lista nei battaglioni in un modo perentorio che i militi ultimi a partire siano gli ammogliati. Questa è la redazione della Commissione, che io sostituisco a quella del progetto di legge, nella quale mancavano le espressioni: *delle disposizioni della legge del 4 marzo, dove invece dicevasi in genere: le disposizioni della legge anteriore.*

Mancava anche una spiegazione ultima, cioè il modo principalmente in cui gli ultimi militi a partire siano gli ammogliati. Qui vi sono portati due diversi emendamenti; in conseguenza io comincerò a mettere ai voti la prima parte, che surroga alla parola *anteriori*, l'espressione: *alle leggi del 4 marzo e del 1° agosto 1848.*

(Il Senato approva.)

Resta l'ultima parte dell'emendamento: *in modo principalmente che gli ultimi militi a partire siano gli ammogliati.*

STARA. Mi pare che questo emendamento dell'articolo che viene dopo, secondo la spiegazione data dal ministro, sia troppo ristrettivo, poichè non solo gli ammogliati saranno posti in fine di lista.

IL PRESIDENTE. Dice *ultimi*.

STARA. Ultimi a partire sono quelli che sono gli ultimi chiamati, cioè a dire *gli ultimi a partire sono quelli che sono ammogliati*, ma che non hanno figli.

BALDI-PIOVERA. Come membro della Commissione abbiamo ponderate le osservazioni che sono mosse dal senatore preopinante, e abbiamo creduto che in quelle parole *semplicemente gli ammogliati* si comprendessero tutte le categorie, perchè nella legge vi sono, ma in fine di lista si considerassero gli ammogliati, non che i figli unici, i figli di madre vedova, poichè tutti questi debbono essere considerati come gli ammogliati. Quindi si è detto: come ammogliato s'intenda con o senza prole. Dunque ben si comprende che la prima categoria debb'essere volontaria, la seconda quella dei celibi e la terza dei vedovi, in cui vanno a cadere le sorti del 240, e per formar quei battaglioni sono presi sotto il nome generico di ammogliati.

STARA. Ciò risponderebbe a quello che diceva io.

IL PRESIDENTE. Bisogna che queste spiegazioni siano determinate per procedere ad un emendamento.

COLLI. Mi pare che con maggior chiarezza si potrebbe dire: *gli ammogliati e i compresi nell'articolo 130.*

RATTAZZI, ministro dell'interno. Lo scopo che si propose la Commissione era quello di assicurare le sorti degli ammogliati. Vedo che vi erano militi che doveano essere collocati in fine di lista, ma quelli che meritavano particolare considerazione erano appunto gli ammogliati. Perciò non intese di dare al Governo una facoltà così illimitata la quale potesse anche compromettere le sorti degli ammogliati, ma volle dichiarare all'articolo 3 che quelli doveano essere posti in fine di lista.

Questo, se non erro, è lo scopo che si propose la Commissione, e meglio ancora le parole: *che principalmente gli ammogliati fossero gli ultimi a partire*, coll'aggiunta di *principalmente*, non esclude, siccome questo è caso di tutta giustizia, che gli ammogliati debbano essere gli ultimi. Ma il Governo deve avere atto da regolarsi; io non ho difficoltà che ciò sia dichiarato, che questa categoria degli ammogliati comprenda anche quelli; perchè, se dicesse tutti gli ammogliati, nel senso dell'articolo 150, capirei quello che vuol dire; ma quando dice solamente *gli ammogliati*, non so se dica se ai figli celibi di madre vedova spettino gli stessi diritti degli ammogliati. Dunque io crederei conservare la parola proposta dal ministro.

STARA. Proporrei un emendamento concepito nei termini seguenti:

« In modo principalmente che gli ultimi militi a partire siano quelli che sono gli ultimi dalla legge chiamati a far parte dell'immediata mobilitazione della guardia nazionale di cui si tratta. »

RATTAZZI, ministro dell'interno. Io mi accosto benissimo all'emendamento il quale sia diretto a spiegare quelli che dalle leggi del 4 agosto e 4 marzo 1848 debbano essere collocati in fine di lista, ma nel tempo stesso non vorrei che con questo si avesse a togliere al Governo la facoltà di classificare anche in lista quelli che hanno avuto sentenza da Consigli di revisione, ovvero che non avrebbero dovuto essere soggetti a revisione alcuna in senso della legge. Quando si proponga un emendamento che spieghi chiaramente dover essere collocati in fine di lista coloro che erano considerati come tali in forza della legge 4 marzo 1848, e sia data al Governo la facoltà di classificarne altri, io annuisco pienamente.

CIBRARIO. Bisognerebbe lasciare l'avverbio *principalmente*.

Voci. No! no!

IL PRESIDENTE. Si vuol aggiungere all'emendamento del senatore Stara la parola *principalmente*. Il Ministero vorrebbe ritenere la facoltà di riparare ai torti che talvolta sono stati fatti, mettendo in fine di lista coloro che li hanno sofferti.

STARA. Questa facoltà gli è lasciata dal mio emendamento. (*Vedi sopra*)

RATTAZZI, ministro dell'interno. Vi sono dei Consigli di revisione i quali incorsero in gravi inconvenienti, e trovaronsi dei padri di famiglia i cui figli furono compresi tutti nel battaglione mobilitato. Domando io se non sia questa un'ingiustizia.

Il Governo chiede adunque che gli si lasci la facoltà in questo caso di mettere quanto meno in fine di lista uno dei figli componenti quelle famiglie.

CIBRARIO. Se il senatore Stara non acconsente ad aggiungere al suo emendamento la parola *principalmente*, io proporrei allora un sotto-emendamento, che non fosse altro che il suo emendamento con quell'avverbio aggiunto.

CADORENA, ministro dell'istruzione pubblica. Questa fa-

coltà non può avere un effetto retroattivo sopra un atto anteriore a questa interpretazione. Ora dunque, se si fecero delle ingiustizie, egli è evidente che le facoltà che si accorderebbero al Ministero non basterebbero a poter recare un riparo alle ingiustizie commesse con precedenti giudicati. È dunque necessario che si aggiunga la facoltà al Governo di riparare a queste ingiustizie con una classificazione perfettamente conforme a quella che è contenuta nella legge. Da ciò nasce la necessità di esprimere l'articolo in modo che sia conservata la classificazione contenuta nella legge, ma che non tolga al Governo la facoltà di classificare quei casi che comprendessero qualche ingiustizia.

CINARIO. Io credo che basterebbe lo aggiungere soltanto l'avverbio *principalmente* all'emendamento del senatore Stara.

IL PRESIDENTE. Per conservare la regolarità nella discussione, pregherò il senatore Stara a leggere il suo emendamento.

STARA. (Vedi sopra)

IL PRESIDENTE. Ora io chiedo se questo emendamento è appoggiato.

COLLEGO GIACINTO, relatore. A me pare che la proposizione del senatore preopinante equivarrebbe al sopprimere l'estrazione a sorte voluta dall'art. 2, giacchè i 240 militi dei nuovi battaglioni verrebbero designati secondo le classi indicate dalla legge del 4 marzo 1848.

COLLEGO LUIGI. (Ha fatto una breve osservazione sui celibi, la quale non ha potuto raccogliersi dagli stenografi per essere stata pronunziata a troppo bassa voce.)

IL PRESIDENTE. Io ripeto la domanda se l'emendamento Stara coll'aggiunta della parola *principalmente* è appoggiato.

MATTAZZI, ministro dell'Interno. Io non dissento per nulla dall'emendamento Stara quando venga aggiunta la parola *principalmente*, potendo così la classificazione in fin di lista aver luogo.

IL PRESIDENTE. Chiederò dunque se il Senato vuole approvarlo, poichè il senatore Stara accetta l'aggiunta dell'avverbio *principalmente*.

(Letto l'emendamento e l'art. 3 per intero, è approvato.)

GIULIO. Io aveva proposto anche un emendamento che ora dichiaro di ritirare in seguito alle osservazioni del signor ministro e dei senatori che fecero l'aggiunta della parola *principalmente*.

IL PRESIDENTE. Osserverò al senatore Giulio che, se non fu letto il suo emendamento, non fu per dimenticanza, ma sibbene perchè propriamente non era un emendamento, ma una reiezione.

La parola è al senatore Gromo.

GROMO. Signori, potrà forse far senso che, avendo io l'onore di sedere nel magistrato di cassazione, sorga per fare osservazioni sulle nuove attribuzioni che gli si darebbero coll'art. 4 di questa legge. Ma tale e tanta si è la intima mia convinzione essere le medesime contrarie alla istituzione del detto magistrato e falsarne lo scopo, e che incepperebbero inoltre la mobilitazione della milizia, che crederei di mancare al mio dovere se non vi facessi, in brevi parole, presenti le ragioni che m'inducono in tale avviso.

L'editto che creò il detto magistrato stabilisce essere luogo a ricorso per cassazione delle sentenze definitive nei casi di incompetenza e di eccesso di potere, e quando esse fossero proferite su procedure in cui si fossero violate od omesse le forme prescritte.

Vi si vogliono adunque, in primo luogo, sentenze defini-

tive; ma sarebbe assurdo il dare tal nome alle risoluzioni dei detti Comitati e Consigli di revisione, prese su semplici memorie, senza la presenza delle parti, senza difesa, e che non vestono veruno dei caratteri essenziali delle vere sentenze. — In secondo luogo, vi si esigono norme di procedura; ma è un fatto che, tranne le disposizioni riguardanti alla qualità ed al numero dei membri che compongono detti Comitati e Consigli, non vi ha delle medesime neppure l'ombra. — In terzo luogo, e secondo al merito, giova notare che i detti Comitati e Consigli statuiscano sui richiami contro la designazione dei militi fatta dai Consigli di ricognizione, sull'altitudine dei detti militi al servizio militare, sulle loro infermità ed altri difetti che ne li rendono inetti, sulla loro statura, sul numero dei figli, sulla loro assenza e sulle altre dispense temporarie o perentorie. Ora, per conoscere dei richiami contro le risoluzioni prese a tal riguardo, bisogna necessariamente entrare nell'esame non solo della legge, ma ancora dei fatti, e procedere ad incumbenti sui medesimi, ciò che è assolutamente interdetto al magistrato di cassazione, e volendosgli accordare un tal diritto, verrebbe esso allora convertito in un semplice tribunale d'appello.

Ho soggiunto che le disposizioni del detto articolo incepperebbero la mobilitazione che si ha in vista. Infatti egli è probabile che una grandissima parte dei designati e aventi i mezzi si appiglierebbero a questo ricorso. Ora, se questo avesse l'effetto sospensivo, siccome per ottenere le sentenze del magistrato vi sono stabiliti certi termini per la revisione degli atti ai difensori, per preparare le relazioni, per le difese, per le conclusioni delle parti e del Ministero Pubblico, esse non potrebbero essere pronunziate se non dopo un naturale intervallo di tempo, e la designazione non avrebbe intanto verun effetto. Qualora poi esse fossero esecutorie per provvisione, gl'inconvenienti allora non sarebbero meno gravi, perchè frattanto i detti militi dovrebbero partire, lasciare le loro famiglie ed i loro interessi, ed esporsi ai pericoli che ne conseguono; ma quale impressione non farebbe se si venisse posteriormente a riconoscersi che la designazione loro era illegale, e massime nel caso che aggraziatamente essi ne rimanessero vittime!

Si ritenga inoltre che ogni ricorso per cassazione è soggetto, salvo il caso di comprovata indigenza, al deposito di una somma ed a non poche spese, e questo solo sarebbe, per molti di essi, un ostacolo insuperabile a poter ricorrere.

Nè si dica che il ricorso per cassazione essendo ammesso contro i provvedimenti dei Consigli di disciplina, non esservi ragione per denegarli a quelli dei detti Comitati e Consigli di revisione: la cosa è affatto diversa. I Consigli di disciplina proferiscono vere sentenze: la legge traccia per esse una precisa forma di procedura, pronunciano pene, e non resta infine coi detti ricorsi menomamente incagliato il servizio ordinario della milizia.

Altro che ai detti Consigli di disciplina è vietato, come lo è pure al magistrato di cassazione, d'interloquire sulla organizzazione della milizia comunale; essa è un atto amministrativo, soggetto all'autorità amministrativa e affatto indipendente dai tribunali, come lo è l'organizzazione dell'esercito di terra, con cui la milizia comunale, sotto moltissimi rapporti, ha perfetta analogia.

Per ultimo, è da osservarsi che in Francia vi è la guardia nazionale, e vi fu creata fin dal 1790; che la legge che la stabilì e la regge è affatto conforme alla nostra, non essendo questa che una copia di quella; che in detto Stato vi è anche la Corte di cassazione. Eppure non vi si pensò mai a darle tali attribuzioni. Chi conosce in detto Stato di si-

fatti richiami si è il Consiglio di Stato, e pei soli casi d'incompetenza e di eccesso di potere.

Quando il Senato dividesse il mio avviso, si potrebbe vedere se i richiami contro le decisioni dei detti Comitati e Consigli di revisione debbano anche presso di noi essere attribuiti al Consiglio di Stato.

Qualora poi opinasse che un tale essenziale cambiamento non potesse aver luogo senza fare molte altre variazioni alla legge stessa sulla milizia, siccome vi è già una Commissione incaricata di rivederla, si potrebbe per ora sopprimere affatto detto art. 4, lasciando che, ai casi urgenti, provveda intanto il Governo con decreti reali, recando la facoltà che gli sarebbe data dall'art. 5.

Ciò stante, il mio avviso sarebbe, o di sopprimere affatto il detto articolo, o di adottare, in caso diverso, un emendamento che mi riservai di proporre.

DE LA CHAUMIERE. Messieurs, je partage entièrement l'opinion que vient de développer mon savant collègue Gromo.

Comme il l'a très bien fait remarquer, les Comités et les Conseils de révision n'ont à statuer que sur des questions de fait. Leurs décisions ne peuvent donc être soumises à la Cour de cassation. Ce serait dénaturer le caractère de son institution. En effet, d'après la lettre et l'esprit de l'édit qui l'a organisée, il lui est interdit de s'immiscer dans les questions de droit; elle ne doit prononcer que sur des questions de droit, lorsqu'il y a eu violation, fausse application ou interprétation erronée de la loi.

STARA. Appoggio io pure questo emendamento e dico che l'art. 4 è inconciliabile coll'art. 5, dopo che con quello si è fatta facoltà al Ministero d'interpretare la legge in modo obbligatorio, provvede già l'ultima parte di questo art. 5; ma i battaglioni sono ancora a formarsi, e allora vi nascono de' dubbii. Nella prima parte di questo stesso articolo noi diamo facoltà al Governo di risolvere siffatti dubbii, di appianare e risolvere tutte le difficoltà in modo obbligatorio. Io aggiungo queste osservazioni alle ragioni savilissime adotte dal preopinante e dal senatore Gromo.

BATTAZZI, ministro dell'Interno. Per parte del Ministero darò alcune spiegazioni.

Primieramente credo che, quando si dice nell'articolo che si dà ricorso al magistrato di cassazione contro le sentenze de' Comitati di revisione, intendesi per questo riguardo i punti che possono essere soggetti al magistrato di cassazione. Perciò, se il Consiglio di revisione avesse violata la legge, oppure violata la forma del procedimento, in questi sicuramente, siccome non si muta la natura del magistrato di cassazione, così dovrebbe intendersi essere quella giurisdizione relativa a tali casi. Io pure riconosco che non vi può essere una grande necessità di quest'articolo, perchè, o si tratta dei battaglioni che già furono formati, ed allora non può essere il caso di sottoporre la decisione del Consiglio ad alcuna revisione; o si tratta degli altri casi in cui i battaglioni non sono ancora formati, e allora, siccome coll'art. 5 è lasciata facoltà al Governo d'interpretare la legge, certamente minore è il bisogno che questa interpretazione venga lasciata al magistrato di cassazione; bensì potrebbe essere utile questa disposizione allorchè il Governo non avesse fatto in certi casi uso della facoltà che gli venne concessa coll'art. 5. Allora alla parte rimarrebbe ancora schiuso l'adito di provvedersi con ricorso avanti il magistrato di cassazione. Questa è la circostanza in cui potrebbe giungere opportuna la sanzione dell'art. 4. Del resto io ripeto che non insisto sopra la sanzione di quest'articolo.

STARA. Solo nel caso in cui uno si crede lesa dalla sentenza ricorre al ministro, il quale, avendo facoltà di obbligare, dice a quell'autorità: no, non è così che dovete dire, ma in questo modo. Quegli, nella stessa guisa che ricorrea, fa il suo ricorso, con minore perdita di tempo, immediatamente al ministro, il quale, avendo questa facoltà, dà l'interpretazione in modo obbligatorio.

BATTAZZI, ministro dell'Interno. Io faccio osservare questo; però non varrebbe abbastanza, perchè non si potrebbe, essendovi la legge, dare le spiegazioni; quando invece essendovi la legge che ne attribuisce la facoltà, ma impone alla cassazione l'obbligo di risolvere il dubbio, si otterrebbe lo scopo.

IL PRESIDENTE. Le osservazioni che furono fatte, piuttosto che emendamenti, possono chiamarsi reiezioni contro la legge, perchè tendono ad annullare tutto l'art. 4, dimostrando che, per la natura del magistrato di cassazione, non possono portarsi al suo cospetto le sentenze ivi menzionate. Tuttavia, siccome l'ordine della discussione esige che io metta prima in votazione gli emendamenti proposti dalla Commissione all'art. 4, così coloro i quali amano approvare l'articolo o rigettare previamente l'emendamento, si levino in piedi. . . .

COLLEGGIO GIACINTO, relatore. (Interrompendo) La Commissione sopra l'articolo del progetto di legge si era limitata a spiegare quali fossero le autorità a cui dovesse esservi appello. Ora il Senato, per la discussione, deciderà opportunamente.

DELLA TORRE. Mi pare che quasi tutti sono d'accordo che vi sarebbe assai difficoltà a rimandare la questione al tribunale di cassazione, ma mi pare però che un tribunale dovrebbe esistere. È vero che in Francia ne esiste uno; là vi ha il Consiglio di Stato: qui si potrebbe prendere il Consiglio di Stato, si potrebbe fare un tribunale; ma mi pare che per tali questioni che toccano all'individuo, che l'obbligano a fare il soldato quando non gli toccherrebbe, dovrebbe essere un tribunale piuttosto che il Ministero che le giudichi. Il tribunale ha più tempo, il Ministero ha da fare molto e non può tenere nelle decisioni una norma precisa ed invariabile come fanno i tribunali.

PICOLET. Je dois faire observer à l'honorable préopinant qu'en France les décisions des Conseils de révision ne pouvaient être déférées au Conseil d'Etat que pour incompetence ou excès de pouvoir: que dès lors le Conseil d'Etat n'était point appelé à examiner si le Conseil de révision avait bien ou mal appliqué la loi. Du reste l'autorisation donnée au Ministère par l'amendement adopté sur l'art. 3 prévient tous les abus auxquels on se propose de remédier en soumettant à la Cour de cassation les décisions des Conseils de révision.

DE FORNARI. Mentre io mi trovo confortato nella da me spiegata sentenza dalle pressochè conformi opinioni dei colleghi che parlarono prima e dopo me, debbo dire che non me ne ha rimosso la risposta dell'onorevole signor ministro.

Io non posso segnatamente convenire nel ripiego (il quale osservo esser quello seguitato dalla Commissione nella sua emendata redazione) che, cioè, sia avviato alla obbiezione d'inconstituzionalità, perciocchè sin qui la delegazione per le interpretazioni occorronsi limitare ad oggetti determinati e circoscritti. In verità io non so vedere quale differenza possa così ragionarsi, se non tra il più e il meno, quanto alla legalità non mai.

E in ciò che riguarda le allegazioni di necessità, di ur-

genza, senza maggiormente diffondermi, penso potermi riferire al già detto.

Solo mi resta a soggiungere che, appunto riguardando io pure come ovvio che al potere esecutivo possa ritenersi di per sé appartenente, o già abbastanza demandata la facoltà per la regolamentaria coordinazione delle norme di esequimento e di applicazione, quindi è che, sebbene ravvisi opportuno e razionale il da me rassegnato sotto-emendamento, e intendo mantenerlo, tuttavia sussidiariamente mi associerei all'opinione spiegata dall'onorevole senatore Picolet, la quale, se ben mi appongo, consiste nell'avere a sopprimere dall'emendato art. 3 ciò che riguarda la facoltà d'interpretazione, mantenute bensì le nuove disposizioni e spiegazioni legislativamente ivi introdotte.

STANA. Se si ammette questo ricorso, allora molti ne approfitteranno, se non per altro, per ritardare l'operazione.

Siccome questa non è altro che una legge puramente provvisoria per quest'oggetto, come disse la Commissione, per la immediata mobilitazione di questa parte della guardia nazionale, è necessario che vi sia un tribunale che deve conoscere inappellabilmente. Come si è osservato benissimo dal preopinante, per questi ricorsi ci vuole un tempo per ammetterli, per sentir le ragioni, per gli avvocati, per occuparsene e perchè si possa sui medesimi decidere.

COLLER. Farò una semplice osservazione.

L'articolo proposto è ristretto per la mobilitazione; all'opposto la legge che si discusse sarebbe una legge generale: una legge generale va studiata, ci vogliono delle spiegazioni, e questo, secondo me, non è il tempo.

DE LA CHARRIÈRE. Mon avis serait de ne pas accepter l'article, et de nommer pour le moment une Commission.

CIBRARIO. Io sarei del medesimo sentimento, di rigettare, cioè, l'articolo, per le gravissime ragioni addotte dal senatore Gromo. Farò solamente osservare a chi citava l'esempio del Consiglio di Stato di Francia, che là il Consiglio di Stato provvede come giudice del contenzioso amministrativo; qui il contenzioso amministrativo è demandato alla Camera dei conti; ora, sarebbe egli conveniente d'attribuire a questo magistrato la cognizione delle questioni di revocazione a cui possono dar luogo i decreti dei Comitati e dei Consigli di revisione?

Io non lo credo. Domando se sarebbe conveniente il far decidere dalla Camera dei conti una questione che venisse da un Consiglio di revisione dell'isola di Sardegna; se un tal sistema potrebbe conciliarsi coll'urgenza della mobilitazione, coll'interesse dei militi iscritti; o se piuttosto non darebbe luogo a dilazioni interminabili, ad aggravio di spese. Penso pertanto che, avendo noi consentito ad attribuire al Governo in questa materia poteri straordinari, avendo il Governo dato al Senato spiegazioni soddisfacenti atte a dimostrare che intende esercitarli nel senso dell'equità e della giustizia, non occorra riservare ad un tribunale supremo il diritto di revocazione, bastando questi straordinari poteri governativi a correggere gli errori in cui fosser caduti contro lo spirito della legge 4 marzo 1848 i Comitati ed i Consigli di revisione. Perciò io dichiaro che voterò contro l'articolo 4.

COLLER. Bisogna aggiungere che il Consiglio di Stato di Francia è diversamente organizzato, e se le sue risoluzioni non sono confermate con un decreto reale, non si otterrà mai nessuna conseguenza.

IL PRESIDENTE. Avrò l'onore di ripetere al Senato quel che io diceva testè, cioè che questo non essendo veramente un emendamento, ma propriamente un voto contrario alla legge intiera, nella votazione che si farà sul complesso di questo articolo si deciderà se si possa sostituire alla Corte di cassazione altri magistrati o tribunali. Vi fu qualche emendamento speciale, benchè siasi generalmente parlato di dare questa facoltà al Consiglio di Stato o tribunale. . . .

Nulla essendovi a mettere ai voti sopra questioni che riguardano emendamenti, io non posso mettere ai voti altro che l'emendamento della Commissione che avevo già avuto l'onore di proporre un'altra volta, che vorrebbe aggiungere ai Comitati di revisione i così detti Consigli di revisione compresi negli articoli 133 e seguenti della legge 4 marzo.

A spiegazione di questa proposizione dirò che chi non ama l'articolo intiero deve anche rigettare l'emendamento, ma l'emendamento deve precedere il giudizio nell'articolo.

Metto ai voti l'emendamento.

(È rigettato.)

Adesso dunque leggerò di nuovo l'articolo. (Legge)

(L'articolo 4 è rigettato.)

Non resta adesso che passare all'appello nominale per lo scrutinio segreto sul complesso della legge.

(Il senatore Quarelli procede all'appello nominale, il quale dà il seguente risultato):

Votanti	42
Pro.	32
Contro	9

(Il Senato adotta.)

Chieggo al Senato se vuole occuparsi sulla legge all'ordine del giorno sopra alcuni atti di procedura civile, o se voglia riservarsi a domani.

ALCUNI SENATORI. Meglio a domani! È tardi!

SINEO, ministro di grazia e giustizia. Domando la parola.

PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE PER SOSPENSIONE DI TERMINI GIUDICIALI, ED ALTRE FACILITAZIONI A FAVORE DEI MILITARI IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO DURANTE LA GUERRA.

IL PRESIDENTE. Il signor guardasigilli ha la parola.

SINEO, ministro di grazia e giustizia. Ho l'onore di dar lettura al Senato di un nuovo progetto di legge il quale tende ad assicurare i nostri prodi contro certe prescrizioni e termini perentorii nel tempo in cui combatteranno la santa guerra. (V. Doc., pag. 44.)

IL PRESIDENTE. Il Senato dà atto al ministro di grazia e giustizia della presentazione del detto progetto di legge, il quale sarà distribuito negli uffici per l'esame, previa la solita stampa.

La seduta è sciolta alle ore 4 e 1/2.